

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

ISTITUZIONE SPORTELLO COMUNALE PER IL SOSTEGNO AL GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO

ANNO 2015

Art. 1

ISTITUZIONE SPORTELLO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 07/05/2015 è istituito lo “SPORTELLO COMUNALE per il “*sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell'affitto*”, al fine di erogare contributi per ridurre nell'anno 2015 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di regolari contratti.
2. Le risorse per il presente bando sono quelle provenienti dal fondo regionale, che saranno ripartite con provvedimento della Direzione Generale Casa coerentemente alle disposizioni della delibera di Giunta Regionale n. X/3495 del 30 aprile 2015. Il Comune integra con risorse proprie il fondo regionale come disposto con la deliberazione della Giunta Comunale richiamata. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2

SOGGETTI BENEFICIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Possono richiedere il contributo:
 - a. i conduttori che nell'anno 2015 sono titolari di contratti di locazione sul libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata nel Comune di Cinisello Balsamo, utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale;
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea;
 - b. la cittadinanza di un altro Stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
3. I richiedenti di cui al punto 1 devono avere un Isee-FSA calcolato come previsto al successivo art. 6 non superiore a € 7.000,00. Tale limite di Isee-FSA non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica fonte di reddito la pensione minima INPS.
4. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.

5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
7. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

Art.3

ALTRI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - b. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
 - c. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - d. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
 - e. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.
2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento Regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell'ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.
3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario.

Art. 4

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

3. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:
 - a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;

- d. che hanno ottenuto l'assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
- e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
- f. che hanno rilasciato nell'anno 2015 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Art. 5

ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo pari a due mensilità del canone annuo di locazione, fino ad un massimo di € 1.200,00.
2. Al fine dell'erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare, contestualmente alla domanda di contributo, dichiarazione del locatore dell'assenza di morosità.
3. In caso di morosità, il Comune erogherà il contributo direttamente al locatore, a titolo di compensazione del debito.
4. Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti procederà alla erogazione del contributo agli aventi diritto.
5. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

Art. 6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-FSA (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-FSA è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-FSA) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-FSA), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.
L'ISR-FSA è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i redditi al 31.12.2014:
 - i redditi indicati all'art.4, comma 2, del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013;
 - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (FSA) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;
 - la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014 pari al 3,00% sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

1. l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2014;
2. spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
3. le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

L'ISP-FSA è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 5 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, con esclusione delle franchigie di cui al c. 6 dello stesso art. 5.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00.

Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sia superiore a € 10.330,00, aumentata di € 5.165,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

La somma dei valori patrimoniali è quindi moltiplicata per il coefficiente 0,05.

4. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-FSA) è calcolato come rapporto tra l'ISE-FSA e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) di cui all'allegato 1 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 7

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne se è a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 14 MAGGIO FINO AL 10 LUGLIO 2015.

2. La domanda può essere presentata, **su appuntamento**, presso l'Agenzia per la Casa del Comune di Cinisello Balsamo.

L'appuntamento può essere fissato:

- telefonando al numero 02.66023.364 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
- presso lo sportello dell'Agenzia per la Casa, in vicolo del Gallo 10, nei giorni di lunedì (14.30 – 16.00), martedì (9.00 – 12.30 e 14.30 – 18.20), giovedì (9.00 – 12.00).

La modulistica obbligatoria per la presentazione della domanda è disponibile sul sito del Comune di Cinisello (www.comune.cinisello-balsamo.mi.it) oppure presso lo sportello.

3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al presente bando. **Qualora la documentazione non dovesse essere completa, la domanda di contributo non verrà ritirata.**

4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2015 presentano una sola domanda.

5. Il Comune rilascia ricevuta di avvenuta presentazione della domanda che indichi l'elenco di tutta la documentazione consegnata.

Art. 8

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati indicati al precedente art. 7:
 - a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
2. il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 9
CONTROLLI

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

I criteri, le metodologie e la tempistica dei controlli sono disciplinati dall'art.9, Allegato 1 alla DGR n. 3495 del 30 aprile 2015.

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo.

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente per 30 giorni consecutivi.